



COMUNE DI RIMINI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSEDIAMENTO TERRITORIALE
DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE
E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
AI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 15 dicembre 2022 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 5 dicembre 2024)

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 3 – PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE.....	5
ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	6
ART. 5 – AREE SENSIBILI.....	6
ART. 6 – PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI E PROCEDURE SEMPLIFICATE.....	7
ART. 7 – ABROGATO.....	
ART. 8 – ABROGATO.....	
ART. 9 – PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE.....	8
ART. 10 – ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO E APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI.....	9
ART. 11 – PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.....	10
ART. 12 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	10
ART. 13 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE.....	11
ART. 14 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	11
ART. 15 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	12
ART. 16 – SANZIONI.....	12
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE.....	12

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento costituisce il Regolamento Comunale per la disciplina in materia di impianti radio elettrici ai sensi della vigente L.R. 30/2000.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto della vigente normativa nazionale e regionale di settore, a cui si fa espressamente richiamo, ed in particolare:

- (a) Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 - "*Legge Quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" e s.m.i.;
- (b) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 - "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- (c) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 - "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";
- (d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 - "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*";
- (e) Legge Regionale n.30 del 31/10/2000;
- (f) Legge n. 221 del 17/12/2012 - "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)*";
- (g) Legge n. 164 del 11 novembre 2014 - "*Conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia*) - Art 6 "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*";
- (h) Costituzione Italiana - Art. 114, comma 2 e Art. 117, comma 6;
- (i) Legge Regionale n.30 del 25 novembre 2002 - "*Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile*" e s.m.i.;
- (j) Delibera della Giunta Regionale n. 978 del 12/07/2010 - "*Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*";
- (k) Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 21/07/2008 - "*Modifiche ed integrazioni alla DGR 20/5/2001 n.197 'Direttiva per l'applicazione della legge regionale 31/10/2000 n.30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*";
- (l) Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 20/02/2001 - "*Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"*" e s.m.i.;
- (m) Codice delle Comunicazioni Elettroniche - *Dlgs n. 259/03 così come modificato dal Dlgs n. 207/21, che ha recepito la direttiva UE 2018/1972 che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (sostituzione dei Titoli I e II degli articoli dal n. 1 al n. 98) e ss.mm.ii.*;
- (n) Legge n. 214 del 30 dicembre 2023 - "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*";

(o) Decreto Legislativo n. 48 del 24 marzo 2024 - "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche".

2. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina e individua le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, al rilascio di autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, all'effettuazione delle verifiche relative a Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) o comunicazioni di inizio attività, al monitoraggio, alla mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti temporanei nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati e di futura installazione nel territorio comunale.

ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) tutela della popolazione, puntando a minimizzare gli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso un uso razionale del territorio e la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico, anche attraverso la previsione di idonee misure di mitigazione dell'impatto visivo delle infrastrutture;
- b) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- c) individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
- d) minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti;
- e) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- f) garantire la corretta informazione ai cittadini provvedendo alla pubblicizzazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni relative all'installazione o modifica degli impianti per la telefonia mobile e apparati radioelettrici mediante la pubblicazione su specifiche pagine web del sito istituzionale del Comune di Rimini, anche attraverso incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti;
- g) garantire equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, con particolare riguardo alle pari opportunità per lo svolgimento del servizio.

ART. 3 - PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in base a quanto previsto dalla vigente L. 36/2001 e dal presente Regolamento, elabora annualmente il Piano comunale delle installazioni per la telefonia mobile con individuazione e classificazione dei criteri localizzativi, garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni.

I risultati cartografici di tali criteri e classificazioni contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate dove poter ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile richieste con i programmi di sviluppo dagli operatori e sono rappresentati nella Mappa delle localizzazioni allegata al Piano comunale delle installazioni che, di norma, annualmente viene sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.

La Mappa delle localizzazioni contiene gli impianti esistenti attivi, quelli in fase istruttoria, le aree di ricerca, le ipotesi di localizzazione su nuova struttura da realizzare, anche in cositing, e i candidati puntuali demandati a soluzione individuata dal gestore.

2. La Mappa delle Localizzazioni può contenere, inoltre, anche la sintesi delle soluzioni individuate dal Comune ed è aggiornata, comunque, in funzione dell'evoluzione della normativa, all'implementazione della rete (nuovi impianti autorizzati/modificati o se necessario delocalizzati in accordo con il gestore), per intervenute esigenze, nonché per la modifica dei criteri localizzativi.

3. Nuove installazioni e riconfigurazioni degli impianti, fatte salve modifiche approvate per motivate esigenze straordinarie e/o ragioni di pubblico interesse, sono consentite esclusivamente nei siti e nelle aree individuate nella Mappa delle localizzazioni allegata al Piano comunale annuale delle installazioni.

4. Le individuazioni dei siti idonei vengono supportate, in ogni caso, da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

5. Con l'approvazione del Piano comunale annuale delle installazioni, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, è sempre aggiornata la Mappa delle localizzazioni.

6. Le implementazioni previste per gli impianti radioelettrici con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 Watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati (microcelle), come previsti dal vigente Codice delle Comunicazioni elettroniche, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali nel caso in cui quelle già attuate siano oggetto di una riconfigurazione che determini il superamento delle predette caratteristiche dell'impianto.

7. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui al presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della Mappa delle Localizzazioni.

8. Durante la fase istruttoria della programmazione annuale che definisce la Mappa delle localizzazioni, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico per la popolazione e per i siti definiti come sensibili, sarà valutato l'eventuale accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche al fine di ridurre l'impatto visivo, facilitare le operazioni di controllo e ridurre il numero dei siti complessivi.

9. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo, in particolare privilegiando, ove possibile, l'orientamento delle celle verso vie di fuga prive di ostacoli.

10. Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' fatto divieto, salvo le deroghe previste dal presente Regolamento, di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella Mappa delle localizzazioni, il cui aggiornamento avviene, di norma annualmente, sulla base delle procedure individuate nel presente Regolamento, tenuto conto dei programmi di sviluppo della rete annuali presentati dai gestori.

2. In caso di specifiche sopravvenute esigenze, anche da parte dell'Amministrazione, emerse al di fuori della procedura prevista dal presente Regolamento per l'approvazione del Piano annuale delle installazioni, il Comune valuta l'eventuale richiesta di installazione e/o modifica di impianti, fatto salvo il principio di minimizzazione, e dà corso alla medesima previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

3. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree sensibili di cui al presente Regolamento, nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo 5.

4. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Ferrovie dello Stato, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 5 - AREE SENSIBILI

1. Nel rispetto del principio di precauzione, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, qualsiasi localizzazione deve tendere alla massima riduzione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche, con particolare riferimento ai c.d. siti sensibili, come individuati dalla normativa vigente.

2. Sono considerati siti sensibili:

- a) aree destinate ad attrezzature sanitarie ed assistenziali pubbliche e private comprese le relative pertinenze, quali ad esempio ospedali case di cura e di riposo;
- b) aree destinate ad attrezzature scolastiche, pubbliche e private comprese le relative pertinenze, quali ad esempio scuole e strutture similari;
- c) zone di parco classificate A, riserve naturali e aree SIC e ZPS;
- c-bis) monumenti pubblici, piazze cittadine, aree archeologiche e monumenti, salvo che la localizzazione non risulti visibile dal suolo;
- d) la localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

- e) la localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui alla lettera d) del presente articolo, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.

ART. 6 - PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI E PROCEDURE SEMPLIFICATE

1. I procedimenti autorizzatori e le procedure semplificate relative all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di telefonia mobile e trasmissione dati e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi, compresi i procedimenti e le richieste di innalzamento dei limiti emissivi dei campi elettromagnetici, fanno riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 43 e ss. del vigente D.Lgs. 259/2003, a cui si fa integrale rimando, così come modificate e integrate con successive norme nazionali, anche transitorie, e norme regionali, anche transitorie, adottate in materia di telefonia e comunicazioni elettroniche.

2. Le istanze, le Segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.), le comunicazioni e le autocertificazioni di attivazione, corredate da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici e ogni altro documento previsto dalle norme di settore e relativa modulistica, sono presentate al competente Sportello Unico comunale, che provvede ai sensi della richiamata normativa attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, apposito portale o piattaforma istituzionale predisposta per la gestione dei processi telematici di competenza delle Pubbliche Amministrazioni e sono sottoposte al parere integrato vincolante di ARPAE/AUSL.

3. I procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per nuovi impianti radioelettrici, compresi i procedimenti e le richieste di innalzamento dei limiti emissivi dei campi elettromagnetici, sono gestiti sulla base di quanto stabilito dagli articoli 43 e 44 del vigente D.Lgs. 259/2003 e norme di attuazione, ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/90 attraverso gli strumenti di partecipazione e semplificazione ivi disciplinati.

4. Le procedure semplificate relative a installazione di impianti di telefonia, anche temporanei, a modifiche delle caratteristiche trasmissive degli stessi, a variazioni non sostanziali degli impianti e a installazione o modifica di microcelle sono disciplinate dagli articoli 45, 46 e 47 del vigente D.Lgs. 259/2003, nonché da ulteriori e sopravvenute norme, anche transitorie, adottate in materia di telefonia e comunicazioni elettroniche. Circa gli impianti temporanei, qualora possibile per tempistiche e necessità pubbliche accertate dagli Uffici competenti, il Comune può chiedere una diversa collocazione rispetto a quella comunicata, in conformità ai propri criteri localizzativi e standard urbanistici, e ordina, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, la rimozione degli stessi qualora non vengano rimossi o dismessi nei termini previsti dalla Legge.

5. Per tutti i procedimenti autorizzatori e le procedure semplificate di cui al presente articolo è previsto, attraverso la presentazione delle relative istanze e/o asseverazioni, il rispetto delle vigenti norme in materia sismica (autorizzazione sismica, deposito sismico, IPRIPI e interventi per opere non strutturali), fatte salve le esclusioni espressamente previste dalla Legge.

6. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati procedono ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 259/2003.

7. In attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione comunale provvede a pubblicizzare, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, le istanze, le Segnalazioni certificate e le comunicazioni acquisite in ambito di telefonia, e relativi provvedimenti autorizzativi o di inibizione dell'attività, attraverso la loro tempestiva pubblicazione su specifiche pagine web del proprio sito istituzionale.

8. Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici comunicano la data di attivazione dell'impianto, attraverso i sistemi e le piattaforme telematiche previste, entro 15 giorni dalla attivazione stessa, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati, al fine di consentire il corretto svolgimento della funzione di vigilanza e controllo, in base a quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 7 - ABROGATO

ART. 8 - ABROGATO

ART. 9 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, attraverso l'approvazione del Piano comunale annuale delle installazioni, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori interessati e le tower company presentano al SUAP, su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma annuale di sviluppo delle reti deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il programma di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento. L'Amministrazione comunale valuta i programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione, per la seguente approvazione del Piano comunale annuale delle installazioni con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

5. In caso di mancata presentazione del programma di sviluppo entro la scadenza prevista, ai fini dell'approvazione del Piano comunale annuale delle installazioni, verranno prese in considerazione le proposte contenute nei precedenti atti di programmazione, andando a ritroso per un massimo di 3 anni. In ogni caso, all'operatore è preclusa la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione.

ART. 10 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO E APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI

1. Entro novanta giorni dalla presentazione dei Programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, anche avvalendosi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento. Le risultanze dei programmi annuali di sviluppo presentati dagli operatori della telefonia mobile e dalle tower company, prima della loro approvazione, sono oggetto di condivisione e confronto pubblico con i portatori di interessi generali, opportunamente informati con avvisi pubblici tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

2. Per gli impianti posti a meno di 300 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune confinante, qualora il medesimo impianto venga previsto nel Piano comunale annuale delle installazioni approvato dal Consiglio Comunale.

3. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle tempistiche istruttorie di cui al presente Regolamento, può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola, accordando un termine massimo di 30 giorni per provvedere. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine assegnato, le richieste contenute nel programma di sviluppo del gestore saranno ritenute improcedibili con conseguente archiviazione del medesimo programma.

4. L'Amministrazione comunale, al fine di pervenire all'approvazione del Piano comunale annuale delle installazioni, ha il compito di:

- a) verificare il rispetto dei criteri di localizzazione;
- b) verificare la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste;
- c) pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti.

5. Le verifiche di cui sopra si traducono nella determinazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi.

6. A fronte dei programmi di sviluppo presentati, l'Amministrazione si riserva di individuare le localizzazioni puntuali ritenute idonee e inoltre, a fronte dell'istanza di localizzazione puntuale pervenuta, di proporre siti alternativi che minimizzino il numero di installazioni e l'impatto elettromagnetico sulla popolazione.

7. Compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e a parità di valenza tecnica, la pianificazione valuta preferibilmente localizzazioni su immobili e/o aree di proprietà comunale.

8. Per le analisi territoriali circa i livelli di impatto elettromagnetico e idoneità tecnica delle scelte devono essere utilizzati strumenti e sistemi tecnologici adeguati e validati. In particolare, la pianificazione di nuove installazioni dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti (registro delle sorgenti) con relativi livelli di campo elettromagnetico generato, della localizzazione dei ricettori sensibili e di eventuali altri fattori territoriali.

9. ABROGATO

10. Il Piano comunale annuale delle installazioni approvato dal Consiglio è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi e sul sito web dell'Amministrazione, unitamente alla Mappa delle localizzazioni aggiornata con le tabelle relative agli impianti esistenti attivi, quelli in fase istruttoria, le aree di ricerca, le ipotesi di localizzazione su nuova struttura da realizzare, anche in cositing, e i candidati puntuali demandati a soluzione individuata dal gestore

11. ABROGATO

ART. 11 - PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

1. Le risultanze delle varie fasi del processo di pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla cittadinanza. A tale scopo vengono predisposti opportuni strumenti di partecipazione a supporto del processo decisionale e di consultazione per la popolazione.

2. Sarà garantita la diffusione delle informazioni a cittadini, comitati civici e ambientalisti, ad associazioni e ad ogni altro portatore di interessi, anche attraverso siti internet ed altri strumenti informatici.

ART. 12 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta e realizzare impianti e tralicci architettonicamente evoluti ed integrabili nel contesto di riferimento.

2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:

- a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale;
- b) utilizzare di preferenza elementi esistenti;
- c) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
- d) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
- e) limitare sbracci o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne) ed evitare ballatoi, al fine di migliorare la mitigazione dell'infrastruttura nel contesto territoriale, prevedendo installazioni degli apparati quanto più possibile in aderenza alla struttura portante;
- f) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- g) adottare, in fase di progettazione e di realizzazione, tutti gli accorgimenti finalizzati a ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante. Salvo che non osti con aspetti di sicurezza e rischio sismico, da documentare e relazionare, sono adottate soluzioni di mitigazione visiva (es. mascheramento);
- h) adottare opportune integrazioni architettoniche per micro-impianti al fine di limitarne l'impatto visivo.

2-bis. Nel caso in cui la progettazione degli impianti di telecomunicazione interessi aree sottoposte a tutela, ai sensi di quanto previsto dal vigente Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), i medesimi progetti dovranno essere predisposti seguendo le indicazioni tecniche e architettoniche individuate nelle "Linee Guida" approvate dal Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo in applicazione del DPCM del 12 dicembre 2005 e suo allegato, vigenti al momento della presentazione delle richieste, delle segnalazioni certificate di inizio attività e delle comunicazioni e/o asseverazioni e autocertificazioni.

3. Salvo che non contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, può essere considerato l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.

3-bis. Gli impianti, in ogni caso, dovranno essere conservati e mantenuti con cura e nel pieno rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici. A tale scopo l'Amministrazione può concludere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L. 241/90, accordi con gli interessati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse.

ART. 13 - AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della L.R. n. 30/2000, della legge n. 36/2001 e del d.lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. La riduzione a conformità degli impianti è un processo che deve essere attuato, attraverso la predisposizione di apposito Piano di risanamento da parte degli operatori interessati, ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8/7/2003, dalla vigente normativa nazionale e regionale e dal presente Regolamento. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dalle richiamate norme, anche attraverso la delocalizzazione dell'impianto.

3. Fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi, sulla base delle tempistiche e delle modalità disposte dal Comune a seguito di specifica istruttoria procedimentale che, in ogni caso, prevede la tempestiva adozione di misure volte a tutelare la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici con definizione delle azioni che i gestori sono tenuti a rispettare per riportare l'impianto a conformità.

4. Le azioni di risanamento sono finalizzate, inoltre, al rispetto dei criteri localizzativi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione.

ART. 14 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel rispetto del principio di minimizzazione e proporzionalità, il Comune attua interventi di delocalizzazione degli impianti per i quali si possono prevedere, nel rispetto dell'interesse pubblico, forme di concertazione.

2. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti, privilegiando ove possibile il passaggio su aree/immobili pubblici, quando:

- gli impianti sono installati in aree identificate, con specifici provvedimenti e atti, come non idonee dal Comune ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione, ai sensi del presente Regolamento;

- è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
- in accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.

3. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene, sulla base di tempistiche e procedure individuate in specifici provvedimenti e atti dell'Amministrazione comunale, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento.

4. ABROGATO

ART. 15 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune svolge l'attività di vigilanza e controllo avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAE nel rispetto delle rispettive specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. I controlli sono finalizzati a verificare, anche per gli impianti temporanei, il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto, così come autorizzato o dichiarato e asseverato nelle Segnalazioni certificate e comunicazioni di avvio, nonché il rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nei titoli autorizzativi, pareri, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati.

3. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive, anche avvalendosi di consulenti esterni. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia, anche al fine di promuovere apposite istanze di verifica e monitoraggio.

ART. 16 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento in ottemperanza all'art. 17 della L.R. 30/2000 e all'art. 15 della Legge n. 36/2001 nei testi vigenti, e sono accertate, determinate e disposte dagli Organi e Uffici competenti, ai sensi di quanto previsto dalla L. 689/1981, nonché in base a quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento e sue successive modificazioni conseguono efficacia in seguito alla pubblicazione per quindici giorni nell'Albo pretorio dell'Ente.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

3. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia, in contrasto con il presente Regolamento.